

Publicato il 12/08/2023

N. 05944/2023 **REG.PROV.PRES.**
N. **01642/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2023, proposto da
Urigo Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi De Biasi, Giulia Perri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Direzione Sanita' e Welfare della Regione Piemonte, Ministero della Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Regionali e Le
Autonomie, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Eurospital Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, con tutti gli atti preordinati, consequenziali, eventualmente successivi e comunque connessi, anche quelli allo stato non noti, rispetto ai quali si formula fin d'ora espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti di ricorso a) per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento con il relativo allegato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 47 S4 in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto l'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, nella parte in cui indica nell'allegato l'importo dovuto dalla ricorrente; b) della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte DD 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 con il relativo Allegato "1", per la parte che riguarda la società ricorrente per gli anni 2017 e 2018, contenente il contestuale a provvedere al versamento dell'importo di €9.596,71 entro e non oltre il 13 gennaio 2023; c) del Decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022; d) del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, con cui sono state adottate linee guida per l'emaneazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018 ; e) per quanto occorrer possa, dell'atto 22/183/SR01/C2 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 28 settembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, con istanza del 29.7.2023, la parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa nei termini ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza presidenziale con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con pubblici proclami sui siti web delle amministrazioni convenute, dandosi atto che *“ in quanto le determinazioni della società ricorrente in merito alla prosecuzione o meno del giudizio pendente, sono state procrastinate stante la situazione giuridica in*

continua evoluzione, che ha portato alla recente adozione del “decreto emergenza caldo” con rinvio del termine per il pagamento delle somme dovute a titolo di pay back nella misura del 48% di quanto indicato nel provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano alla data del 30 ottobre 2023; stante il rinvio stabilito nel DL e nelle more di eventuali ulteriori modifiche normative che possano favorire il ricorrente, si chiede conseguentemente di poter procedere alla notifica per pubblici proclami per non incorrere nella declaratoria di improcedibilità del ricorso, ritualmente notificato a uno dei controinteressati con la concessione da parte della Presidenza del Tar Lazio Sezione III quater di un nuovo termine per adempiere”;

Considerato che, avuto riguardo alla perdurante eccezionale situazione interessante il contenzioso relativo al cd. pay back dispositivi medici, sussistono, in via eccezionale, attesa la perentorietà dei relativi termini, i presupposti per accogliere l’istanza di parte ricorrente; e che, al fine, vengono riassegnati i medesimi termini di cui alla richiamata ordinanza con decorrenza dalla data di comunicazione del presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di rimessione nei termini ai fini dell’ottemperanza dell’ordinanza presidenziale di cui trattasi, con le medesime modalità e i medesimi termini ivi indicati nonché con la nuova decorrenza di cui alla motivazione che precede.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 agosto 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO